SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 246

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 ottobre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Università del Molise in Campobasso

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 171/L

LEGGE 9 ottobre 2000, n. **293.**

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1999.

00G0341

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 172/L

Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.

00A13446

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 3 agosto 2000, n. **294.**

Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, in materia di lavori pubblici, ed in particolare l'articolo 8, comma 11-*sexies*, che demanda al Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere con la nota prot. n. 258 del 23 marzo 2000;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 10 luglio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 3262 del 25 luglio 2000;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-*sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 10.

3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificità della materia, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come «decreto n. 34».

Art. 2.

Requisiti generali

1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34.

2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera *f)*, del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività economica «conservazione e restauro di opere d'arte».

Art. 3.

Requisiti speciali

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:

a) adeguata idoneità tecnica;

b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di quattro addetti;

c) adeguata capacità economica e finanziaria.

Art. 4.

Idoneità tecnica

1. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;

b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

c) fermo quanto previsto alle lettere *a)* e *b)*, avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

Art. 5.

Idoneità organizzativa

1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al cinquanta per cento del medesimo organico.

2. Le imprese con un numero di addetti superiore a venti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla contestuale presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7 e dalla presenza di operatori qualificati ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore rispettivamente al trenta ed al quaranta per cento dell'organico complessivo.

3. Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.

4. I restauratori e gli operatori qualificati previsti dai commi 1 e 2 devono avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l'impresa, ovvero un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.

Art. 6.

Capacità economica e finanziaria

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata da referenze bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio di attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, idonee a garantire la solvibilità dell'impresa in relazione all'importo della classifica per la quale l'impresa chiede la qualificazione.

Art. 7.

Restauratore di beni culturali

1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende:

a) per i lavori relativi alle superfici decorate di beni architettonici e ai beni mobili di interesse artistico, storico e archeologico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante a compiere il quadriennio, e comunque non inferiore a due anni, ovvero ancora, colui che ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio, per non meno di otto anni, dei quali almeno cinque già svolti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro;

b) per i lavori relativi ai beni archivistici e ai beni librari di interesse artistico e storico, colui che ha conseguito un diploma presso una scuola statale, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a tre anni, ovvero ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente ed in proprio con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni restaurati, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante a compiere il triennio, ovvero ancora ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente ed in proprio, per non meno di sei anni, dei quali almeno quattro compiuti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui è stato eseguito il restauro.

Art. 8.

Operatore qualificato per i beni culturali

1. Per gli effetti del presente regolamento, per operatore qualificato per i beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni, ovvero ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro

anni, anche in proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.

Art. 9.

Lavori utili per la qualificazione

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 5 è redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.

2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 5 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34.

Art. 10.

Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera *a)*;

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.

Art. 11.

Specificità degli interventi

1. Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.

Art. 12.

Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attività documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa.

2. La sussistenza dei requisiti è determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 3 agosto 2000

Il Ministro: MELANDRI

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000
Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 84

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 8, comma 11-*sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1998, n. 250.

— Si riporta il testo dell'art. 8, comma 11-*sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1994, n. 41:

«11-*sexies*. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, recante: «Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 febbraio 2000, n. 41.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 11-*sexies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: «Legge quadro in materia di lavori pubblici», si veda in note alle premesse».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302.

— Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 17, del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:

«Art. 17 *(Requisiti d'ordine generale)*. — 1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L'autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante: «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni», pubblicato nel supplemento ordinario n. 66/L alla *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 2000, n. 98:

«Art. 224 *(Direzione dei lavori e collaudo beni mobili e superfici decorate)*. — 1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico-artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all'art. 27, comma 2, della legge, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-*sexies*, della legge.

2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell'ipotesi di affidamento esterno di cui all'art. 28, comma 4, della legge, l'organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 11-*sexies*, della legge».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, già citato nelle note alle premesse:

«Art. 9 *(Scuole di formazione e studio)*. — 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409».

Nota all'art. 8:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 22, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, già citato nelle note alla premessa:

«7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all'allegato *D* e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento».

— Si riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:

«Art. 23 *(Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero)*. — 1. Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:

a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;

b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;

c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti».

Nota all'art. 10:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, è già stata citata nelle note all'art. 8.

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 7, della citata legge 11 febbraio 1994, n. 109:

«7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma».

00G0342

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.».

AVVERTENZA:

Il testo della legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione nella seduta del 18 ottobre 2000 e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 5 ottobre 2000.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 56 della Costituzione

1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le regioni,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero».

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'art. 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

00A13445

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria per gli eventi alluvionali iniziati il 13 ottobre 2000 e tuttora in corso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria è stato interessato da un'eccezionale ondata di maltempo che ha causato la perdita di vite umane, lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Viste le richieste della regione autonoma della Valle d'Aosta, delle giunte regionali del Piemonte e della Liguria;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 ottobre 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nei territori delle regioni colpite dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
BIANCO

00A13402

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2000.

Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza in data 16 ottobre 2000 per gli eventi alluvionali iniziati il 13 ottobre 2000 e che hanno colpito il territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che anche il territorio delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna è stato interessato dall'eccezionale ondata di maltempo iniziata il 13 ottobre 2000 e tuttora in corso;

Considerato che gli effetti distruttivi dell'evento calamitoso sono stati lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Viste le richieste delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 ottobre 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti, dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nei territori delle regioni colpite dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
BIANCO

00A13403

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 ottobre 2000.

Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3090).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e il ripristino delle infrastrutture;

Sentite le regioni interessate;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. La regione autonoma Valle d'Aosta e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, nei limiti delle somme assegnate, adottano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi utilizzando di regola come soggetti attuatori dei singoli interventi gli enti locali competenti o i soggetti titolari delle infrastrutture. Possono essere ricompresi nel piano ed attuati con le procedure e deroghe di cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati dalla Comunità europea, dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da enti o società erogatori di servizi pubblici e, comunque, connessi con l'evento calamitoso e finalizzati alla riparazione dei danni, alla rimozione del pericolo o alla prevenzione del rischio. La priorità nell'attuazione degli interventi deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali danneggiate e alla pulizia e manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica.

2. Il piano, comprensivo degli importi previsti per ciascun intervento, preliminarmente alla sua attuazione, è sottoposto alla presa d'atto del Dipartimento della protezione civile, anche per stralci, e può essere rimodulato ed integrato con la stessa procedura.

3. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, si applica l'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

1. I soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione degli interventi ricompresi nel piano anche a liberi professionisti avvalendosi, ove occorra, delle deroghe di cui al successivo comma 5.

2. I soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo ove necessario alla conferenza di servizi da attuare entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione del soggetto attuatore è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che deve esprimersi entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi previsti nel piano che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Gli interventi ricompresi nel piano dovranno essere affidati entro novanta giorni dalla data della presa d'atto di cui all'art. 1, e dovranno essere comunque completati entro i successivi dodici mesi.

5. Per l'affidamento delle progettazioni e la realizzazione degli interventi è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, la deroga alle sotto elencate norme:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, art. 5, art. 6, comma 2, ed articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 48 e 49;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17 e successive modificazioni;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32, 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6, 8;

leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 3.

1. Per favorire il rapido rientro nelle abitazioni e il ritorno alle normali condizioni di vita, le regioni interessate, per la parte di rispettiva competenza e nei limiti delle disponibilità di cui all'art. 7, possono riconoscere contributi fino ad un massimo di lire 40 milioni per unità abitativa.

2. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi.

3. All'assegnazione del contributo di cui al comma 2 provvede la regione interessata che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.

4. Il contributo di cui al comma 2 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi.

5. Per favorire la ripresa delle attività produttive danneggiate, le regioni interessate possono concedere contributi fino ad un massimo di 60 milioni di lire.

6. Per assicurare omogeneità e rapidità nella concessione dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 5, il Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva, avendo come riferimento la priorità per gli interventi di immediato ripristino, il limite di danno rapportato al valore del bene e la possibilità di ricorso ad autocertificazione al sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 30 novembre 2000, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

Art. 5.

1. Nei confronti dei soggetti residenti nei territori delle regioni di cui alle premesse, ed aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 13 ottobre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

2. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 13 ottobre 2000 avevano il domicilio e la residenza nei comuni le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile al fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i contributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.

7. Per far fronte alla vastità del fenomeno alluvionale, all'eccezionalità del numero delle unità abitative interessate dallo stesso e preso atto della presenza di oltre 40.000 sfollati nelle aree interessate, in tutti i comuni inseriti nei territori interessati dalla presente ordinanza, in deroga a quanto disposto dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, così come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2000, n. 2, convertito dalla legge 20 aprile 2000 n. 97, è disposta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, la sospensione di tutte le procedure di sfratto e dei relativi termini per la corrente stagione invernale, fino al 31 marzo 2001.

Art. 6.

1. I prefetti provvedono agli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo, nonché agli oneri per gli interventi disposti in emergenza dagli enti locali, per il rimborso degli oneri sostenuti per il trasporto dei beni mobili della protezione civile e per il rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalità della presente ordinanza.

2. I prefetti delle provincie di residenza delle organizzazioni di volontariato chiamate ad intervenire nelle operazioni connesse alla presente emergenza sono autorizzate ad anticipare, sulle proprie contabilità speciali, le spese di viaggio dei volontari nonché le spese di trasporto dei loro materiali. Il Dipartimento della protezione civile provvederà al rimborso delle spese anticipate a valere sulle disponibilità di cui all'art. 7 comma 1.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati, con onere a carico dei propri bilanci, a corrispondere al personale dipendente, per l'espletamento di attività direttamente connesse agli eventi di cui alla presente ordinanza e per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili. Ai dirigenti a cui sono stati affidati specifici compiti per attività direttamente connesse con l'emergenza, viene corrisposto un compenso forfettario rapportato alla retribuzione dello stipendio base.

4. Il Dipartimento della protezione civile e le prefetture interessate agli eventi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate a corrispondere, con onere a carico della disponibilità di cui all'art. 7, comma 1, per la durata massima di due mesi, compensi per lavoro straordinario effettivamente reso oltre i limiti previsti dalla vigente normativa e comunque nel limite di 70 ore mensili.

5. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare compensi per lavoro straordinario al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello dirigente, oltre ai limiti previsti dalla vigente normativa, nei limiti della somma di lire un miliardo che sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione del Ministero dell'interno. L'onere è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 7, comma 1.

6. L'autorizzazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2618 del 28 giugno 1997, aumentata di dieci unità è prorogata al 30 settembre 2001 e l'onere è posto a carico delle disponibilità di cui al successivo art. 7, comma 1.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede per lire 150 miliardi a carico dell'unità previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verrà reintegrata di pari importo dal Fondo spese impreviste. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile secondo le obiettive esigenze che si verranno a determinare.

2. In aggiunta alla disponibilità di cui al comma 1 le regioni interessate contraggono mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente e trasferiscono le risorse ai soggetti attuatori. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pari a lire 40 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinato dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del «Fondo della protezione civile».

3. Alla ripartizione dei fondi di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2, provvede il Dipartimento della protezione civile in base alle esigenze.

4. Le regioni, in attesa del trasferimento delle risorse di cui al presente articolo, sono autorizzate ad anticipare i fondi necessari a carico dei propri bilanci.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci degli enti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A13404

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

DECRETO 19 settembre 2000.

Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, istitutiva del Dipartimento per le politiche comunitarie;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Norme di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000 recante delega di funzioni al Ministro per le politiche comunitarie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2000 con cui sono stati individuati, fra l'altro, il numero massimo di uffici e servizi del Dipartimento per le politiche comunitarie;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 303/1999 ed in relazione alle funzioni delegate al Ministro per le politiche comunitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2000, di ridefinire l'organizzazione interna del Dipartimento per le politiche comunitarie;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per le politiche comunitarie, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attività inerente all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito dell'Unione europea e per le azioni di coordinamento nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai fini della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero per gli affari esteri, in sede di Unione europea.

2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) il coordinamento, nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, delle amministrazioni dello Stato competenti per settore, delle regioni, degli operatori privati e delle parti sociali interessate, al fine della definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, in sede di Unione europea;

b) le attività necessarie ad assicurare, durante il procedimento normativo comunitario, il costante monitoraggio del processo decisionale anche al fine di consentire, ove ritenuto necessario, il regolare aggiornamento delle posizioni italiane;

c) l'istruttoria degli affari relativi a questioni comunitarie di propria competenza per le determinazioni del Consiglio dei Ministri, verificandone l'attuazione;

d) la cura dei rapporti con gli uffici della Commissione europea per la trattazione degli affari comunitari di propria competenza;

e) le attività connesse allo svolgimento della sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche, in coordinamento con l'ufficio di segreteria della predetta Conferenza, nonché al coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria, in collegamento con il Dipartimento per gli affari regionali;

f) la preparazione, d'intesa con i Ministri interessati, delle attività relative alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea per il mercato interno, nonché delle altre attività relative al mercato interno ed al funzionamento del Comitato consultivo previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modifiche, e della segreteria permanente di cui al comma 3 del medesimo art. 4;

g) l'attuazione della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifiche curando, in particolare, la preparazione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario;

h) la predisposizione, l'*iter* parlamentare e l'attuazione della legge comunitaria annuale, nonché la promozione, in collaborazione con le amministrazioni interessate, dei procedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme adottate dall'Unione europea;

i) la vigilanza sulla corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie da parte delle amministrazioni pubbliche e delle regioni;

j) l'attuazione delle azioni necessarie per prevenire il contenzioso comunitario; per assicurare in fase di contenzioso, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, le condizioni di una adeguata difesa delle posizioni nazionali di fronte alla Corte di giustizia delle Comunità europee; per adempiere tempestivamente alle pronunce della stessa;

k) la formazione di personale e di operatori pubblici e privati con riferimento a temi e problemi comunitari;

l) gli affari generali, i rapporti con gli organi dello Stato e gli enti territoriali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché, con il coordinamento dei competenti Dipartimenti ed uffici del Segretariato generale, gli affari relativi a personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento, gli adempimenti in materia contabile e finanziaria, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento;

m) la promozione — in collaborazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni pubbliche competenti per settore, le regioni e gli altri enti territoriali, le parti sociali interessate e le organizzazioni non governative interessate — della diffusione dell'informazione sulle attività dell'Unione europea e delle iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione;

n) la verifica, d'intesa con le amministrazioni interessate, delle attività connesse alla realizzazione dei programmi comunitari nel campo delle nuove tecnologie, nonché la gestione di sistemi di rilevazione automatizzata dei dati ai fini del monitoraggio dell'azione amministrativa connessa alla normativa comunitaria e l'informatizzazione degli uffici.

Art. 3.

Ministro per le politiche comunitarie

1. Il Ministro per le politiche comunitarie, di seguito denominato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. Il Ministro designa i rappresentanti del Dipartimento per le politiche comunitarie in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni.

4. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.

2. Il capo del Dipartimento, che si avvale di un proprio ufficio di segreteria, cura i rapporti con il segretario generale e con gli altri Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretario generale.

3. Nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il capo del Dipartimento può con proprio provvedimento articolare i servizi in unità operative.

4. Le funzioni vicarie, nei casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il Dipartimento.

5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il servizio affari generali, contabili, gestione del personale e biblioteca. Il capo del Dipartimento può delegare al responsabile del servizio impegni e pagamenti gravanti sulle disponibilità del Centro di responsabilità amministrativa del Dipartimento.

6. Dipende inoltre dal capo del Dipartimento l'unità operativa a supporto del coordinamento del partenariato sociale e istituzionale che opera anche attraverso l'organizzazione di iniziative ed eventi. Detta unità, cui fa capo una struttura fissa di segreteria, si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, anche della collaborazione dei funzionari del Dipartimento competenti per materia. La predetta unità coadiuva l'ufficio di Gabinetto nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale generale, e in tredici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzione di livello dirigenziale.

2. Gli incarichi di capo del Dipartimento, di direzione degli uffici e dei servizi del Dipartimento sono conferiti in conformità con quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come successivamente modificato ed integrato. Il Ministro provvede al conferimento degli incarichi di studio, consulenza e ricerca o comunque diversi dalla direzione di uffici o servizi.

3. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

ufficio I: coordinamento della posizione italiana nella fase ascendente normativa in materie relative a: mercato interno, consumatori, turismo; industria, telecomunicazioni, trasporti, energia; ambiente, agricoltura, sanità;

ufficio II: coordinamento della posizione italiana nella fase ascendente normativa in materie relative a: lavoro e affari sociali, ricerca scientifica, cultura, educazione; aiuti comunitari e nazionali; fiscalità;

ufficio III: attuazione della normativa comunitaria; precontenzioso e contenzioso; affari giuridici e rapporti con il Parlamento;

ufficio IV: informazione in materia comunitaria; formazione in materia comunitaria sia a livello nazionale che verso i Paesi candidati all'Unione europea; innovazione tecnologica.

4. L'ufficio I coordina, nelle materie di propria competenza, amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*; collabora con l'unità operativa di supporto prevista al precedente art. 4, comma 6; coordina la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario, prepara le sessioni del Consiglio dei Ministri per il mercato interno. All'interno dell'ufficio operano il centro di coordinamento del Mercato unico per garantire l'uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria primaria e derivata da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché il punto di contatto per i riconoscimenti professionali e per il regolamento n. 2679/98 del Consiglio per la libera circolazione delle merci.

5. L'ufficio I si articola nei seguenti servizi:

a) servizio I: libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi; consumatori, turismo;

b) servizio II: industria; telecomunicazioni; trasporti; energia;

c) servizio III: ambiente; agricoltura; sanità.

6. L'ufficio II coordina, nelle materie di propria competenza, amministrazioni dello Stato, regioni, parti sociali e operatori privati nella fase di predisposizione della normativa comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*; collabora con l'unità operativa di supporto prevista al precedente art. 4, comma 6; svolge tutte le attività, anche in tema d'informazione preventiva e costante monitoraggio, volte ad assicurare la coerenza della legislazione statale e regionale con le disposizioni comunitarie che disciplinano gli aiuti di Stato e pone in atto, anche in raccordo con l'ufficio III, tutte le attività istruttorie e strumentali più idonee al fine di prevenire o far fronte a casi di contenzioso avente per oggetto aiuti di Stato; segue, per quanto di competenza, le questioni relative alle politiche regionali e di coesione dell'Unione europea e cura l'informazione diffusa riguardo tali politiche; segue, per quanto di competenza e in collaborazione con il Ministero dei lavori pubblici, le problematiche relative ai programmi di iniziativa comunitaria e allo Sdec; cura la partecipazione alle sedute del CIPE.

7. L'ufficio II si articola nei seguenti servizi:

a) servizio I: lavoro e affari sociali; ricerca scientifica; educazione; cultura;

b) servizio II: aiuti di Stato; fiscalità;

c) servizio III: politiche regionali e di coesione; CIPE; Pic; Sdec.

8. L'ufficio III provvede agli adempimenti istruttori ed a quelli strumentali necessari alla predisposizione del disegno di legge comunitaria annuale ed a seguirne l'*iter* parlamentare; cura la trasmissione al Parlamento degli atti comunitari di sua competenza; cura le attività relative alle riunioni di coordinamento dirette al recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale; procede al monitoraggio dello stato di attuazione delle direttive comunitarie i cui risultati vengono sottoposti mensilmente alle valutazioni del Consiglio dei Ministri; provvede all'azione di monitoraggio dell'attuazione della normativa comunitaria in ambito regionale ai fini dell'art. 2, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 86; pone in atto tutte le attività istruttorie e strumentali più idonee al fine di prevenire il contenzioso comunitario, curando in particolare la fase pre-contenziosa anche attraverso l'organizzazione di incontri periodici con rappresentanti della Commissione europea nonché attraverso il coordinamento delle amministrazioni competenti ai fini della definizione della posizione da assumere; svolge le attività relative al contenzioso comunitario di cui all' art. 2, comma 2, lettera *j)*; prepara, per gli aspetti di competenza, le riunioni del Consiglio dei Ministri e quelle del pre-Consiglio. Presso l'ufficio opera la Commissione per il recepimento delle normative comunitarie, di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'ufficio III integra dal punto di vista funzionale il settore legislativo del Gabinetto del Ministro.

9. L'ufficio III si articola nei seguenti servizi:

a) servizio I: recepimento e attuazione della normativa comunitaria;

b) servizio II: pre-contenzioso e contenzioso;

c) servizio III: rapporti con il Parlamento e affari giuridici generali.

10. L'ufficio IV, anche in conformità alla disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni e in raccordo con gli altri uffici del Dipartimento, cura l'informazione diffusa sulle politiche comunitarie, con particolare riferimento

alle attività dell'Unione europea; promuove e coordina le iniziative volte a rafforzare la coscienza della cittadinanza dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione; assume iniziative per la formazione di operatori pubblici e privati con riferimento a temi e problemi comunitari; promuove iniziative per lo sviluppo di reti e centri d'informazione e documentazione su tali temi; cura la partecipazione, con aree espositive, ai saloni nazionali di comunicazione pubblica e di servizi al cittadino; collabora con l'unità operativa di supporto prevista al precedente art. 4, comma 6; cura la diffusione di informazioni in materia comunitaria, mediante la realizzazione di pubblicazioni o di strumenti su supporti audio-video o telematici, anche organizzando e aggiornando il sito Internet del Dipartimento; garantisce l'informazione agli operatori ed agli enti locali sulle iniziative comunitarie relative alle politiche di coesione; promuove e cura attività di formazione nei confronti dei Paesi candidati all'Unione europea.

11. L'ufficio IV si articola nei seguenti servizi:

a) servizio I: informazione e comunicazione sulle politiche e le attività dell'Unione europea;

b) servizio II: formazione in materia comunitaria, sia a livello nazionale che verso i Paesi candidati all'Unione;

c) servizio III: ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica dell'informazione.

12. Dipende funzionalmente dal capo del Dipartimento il nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi comunitarie con compiti di supporto del Comitato omologo istituito ai sensi dell'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999 è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 150 del 30 aprile 1990.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2000

Il Ministro: MATTIOLI

00A13322

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Torino.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota inviata dall'ufficio del territorio di Torino in data 25 settembre 2000, protocollo n. 65/2000-UD, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi alla migrazione della banca dati nel nuovo ambiente operativo Windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

i giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 settembre 2000 - regione Piemonte: ufficio del territorio di Torino.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 settembre 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A13179

DECRETO 29 settembre 2000.

Autorizzazione alla società CAF imprese Centro di assistenza fiscale Ascom Confcommercio Treviso S.r.l., in Treviso, allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL VENETO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che, al capo V, introdotto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, reca la disciplina dell'assistenza fiscale;

Visto l'art. 32 di detto decreto n. 241/1997 che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto 31 maggio 1999, n. 164, del Ministero delle finanze con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con il quale, all'art. 1, è stata attribuita — ai sensi dell'art. 28 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164 — la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale alle direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

Vista l'istanza prodotta in data 12 luglio 2000 con la quale la società CAF imprese Centro di assistenza fiscale Ascom Confcommercio Treviso S.r.l., con sede in Treviso, via Turazza n. 7/B - codice fiscale e partita IVA 03527840262 - legalmente rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione sig. Salvadori Renato, ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale;

Visto l'atto costitutivo stipulato in data 3 marzo 2000 a rogito notaio dott.ssa Ada Stiz - n. 69922 di repertorio e n. 13846 di raccolta nonché lo statuto ad esso allegato;

Visto l'atto di modifica stipulato il 16 maggio 2000 a rogito dello stesso notaio - n. 70446 di repertorio e n. 1418 di raccolta;

Considerato che il tribunale di Treviso ha provveduto all' omologazione con atto in data 23 maggio 2000;

Vista la delega rilasciata in data 31 gennaio 2000 con la quale la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese, con sede in Roma, ha autorizzato l'associazione commercio turismo e servizi della provincia di Treviso con sede legale in Treviso, via Turazza n. 7/A - codice fiscale n. 80005680261 - a costituire una società al fine di esercitare l'attività di centro di assistenza fiscale alle imprese;

Considerato che la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi e delle piccole e medie imprese è presente nel CNEL — Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — in qualità di associazione sindacale di categoria tra imprenditori ed è stata istituita il 29 aprile 1945;

Considerato che unico socio della società «CAF imprese Centro di assistenza fiscale Ascom Confcommercio Treviso S.r.l.» è l'associazione commercio turismo e servizi della provincia di Treviso, con sede in Treviso, che ha interamente sottoscritto e versato il capitale sociale pari a L. 120.000.000 giusta ricevuta di versamento rilasciata in data 2 marzo 2000 dalla Cassamarca S.p.a., sede di Treviso;

Vista la polizza assicurativa n. 5479, stipulata in data 28 giugno 2000 con la Società Cattolica di assicurazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del precitato decreto ministeriale n. 164/1999, nonché l'appendice costituente parte integrante della stessa;

Vista la documentazione integrativa, trasmessa con foglio del 18 luglio 2000, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla suddetta;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF, di cui all'art. 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto ministeriale n. 164/1999, dalla quale risulta che la società richiedente intende avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, dei servizi della società di elaborazione dati Ascom servizi S.p.a. con sede a Treviso;

Tenuto conto che risulta soddisfatto il presupposto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164, in quanto il capitale sociale di detta società di servizi è posseduto a maggioranza assoluta dalla suindicata associazione del commercio, turismo e servizi della provincia di Treviso;

Vista la dichiarazione del dott. Enrico Longo, iscritto al n. 702 dell'ordine dei dottori commercialisti di Treviso, rilasciata nella sua qualità di responsabile dell'assistenza fiscale, in merito all'insussistenza di provvedimenti di sospensione a suo carico da parte del suddetto ordine professionale;

Viste le dichiarazioni rilasciate dai componenti del consiglio di amministrazione della società richiedente e della società di servizi, in relazione al possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono i requisiti e le condizioni previste dagli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la regolarità della domanda e della documentazione prevista dall'art. 7, commi 1 e 2 del citato decreto ministeriale n. 164/1999;

Decreta:

La società CAF imprese Centro di assistenza fiscale Ascom Confcommercio Treviso S.r.l., con sede in Treviso, via Turazza n. 7/B - codice fiscale e partita IVA 03527840262 - è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera *a)* e comma 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, copia del presente decreto viene inviata al Dipartimento delle entrate per l'iscrizione nell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese e, per conoscenza, alla società richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 29 settembre 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A13178

DECRETO 4 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Udine.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota 25 settembre 2000, n. 78446, dell'ufficio del territorio di Udine con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del predetto ufficio con il blocco di tutte le attività di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio dal 19 al 24 settembre 2000, relativamente al blocco di tutte le attività di pubblicità immobiliare, è da attribuirsi ai lavori afferenti il piano di ammodernamento del sistema informativo del servizio di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la sopra indicata causa, deve considerarsi evento eccezionale;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Udine - attività del servizio di pubblicità immobiliare - è accertato dal giorno 19 settembre 2000 al giorno 24 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: IANNÌ

00A13151

DECRETO 5 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio di Roma 2.

IL DIRETTORE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, della legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 15861 del 28 settembre 2000 con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate Roma 2 ha comunicato la chiusura dell'ufficio per la giornata di sabato 30 settembre 2000 per disinfestazione dei locali dell'intero edificio;

Vista la nota prot. n. 57770/2000 del 29 settembre 2000 della D.R.E. con la quale si autorizza la chiusura dell'ufficio di Roma 2, nella giornata di sabato 30 settembre 2000, per disinfestazione dei locali dell'intero edificio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Roma 2 nella giornata di sabato 30 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2000

Il direttore regionale: DI IORIO

00A13177

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere, alla sig.ra Arana Cabrera Mavila Esther.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Arana Cabrera Mavila Esther ha chiesto il riconoscimento del titolo di Licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1986 presso l'Università statale di Cajamarca (Perù) della sig.ra Arana Cabrera Mavila Esther nata a La Libertad (Perù) il giorno 8 gennaio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Arana Cabrera Mavila Esther è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite al sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A13156

DECRETO 4 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Polewska Ewa ha chiesto il riconoscimento del titolo di Poloznej conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 10 maggio 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Poloznej conseguito nell'anno 1986 presso l'Istituto professionale sanitario di Varsavia (Polonia) dalla sig.ra Polewska Ewa nata a Warszawa (Polonia) il giorno 31 maggio 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Polewska Ewa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite al sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

00A13157

DECRETO 4 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere, alla sig.ra Sabota Halina.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sabota Halina ha chiesto il riconoscimento del titolo di Pielegnarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 1° giugno 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Pielegnarka conseguito nell'anno 1986 presso il Liceo infermieristico di Przemysl (Polonia) della sig.ra Sabota Halina nata a Przemysl (Polonia) il giorno 1° luglio 1966 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sobota Halina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite al sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13158

DECRETO 11 ottobre 2000.

Supplemento di quote di fabbricazione di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere prodotte nel corso dell'anno 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1999, con cui, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2000 dalle ditte autorizzate alla fabbricazione;

Vista l'istanza in data 9 ottobre 2000, con cui la ditta Laboratori Mag S.p.a., con stabilimento in Garbagnate Milanese (Milano), via Milano n. 186, ha chiesto l'autorizzazione alla fabbricazione, nel corso dell'anno 2000, di kg 100 di fentermina cloridrato da destinarsi al commercio interno;

Accertato che la predetta ditta è stata autorizzata a fabbricare e approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'assegnazione della quota di che trattasi;

Visti gli articoli 31 e 35 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

La ditta Laboratori Mag S.p.a. - Via Milano, 186 - Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare, nel corso dell'anno 2000, kg 100 di fentermina cloridrato da destinare al commercio in Italia.

Tale quota è valida fino al 31 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

p. *Il dirigente generale:* MONZALI

00A13348

DECRETO 12 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Ambroxol Bayer».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bayer S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

Specialità medicinale AMBROXOL BAYER:

20 compresse efferv. 30 mg - A.I.C. n. 029152016.

Titolare: ditta Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13349

DECRETO 12 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Actron».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bayer S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 7 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000:

Specialità medicinale ACTRON:

gel tubo 50 g 2,5% - A.I.C. n. 028840054.

Titolare: ditta Bayer S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 12 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13350

DECRETO 13 ottobre 2000.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cromantal».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto n. 513 del 12 aprile 2000, con il quale questa amministrazione ha trasferito la titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto alla ditta Nuovo consorzio sanitario nazionale S.r.l. alla ditta Alcon Italia S.p.a.;

Vista la domanda della ditta Alcon Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il citato decreto dirigenziale del 24 luglio 2000, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Ritenuto, pertanto, che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione al l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoelencata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 24 luglio 2000:

Specialità medicinale CROMANTAL:

flacone collirio soluzione 4% 10 ml - A.I.C. n. 025403041;

flacone spray nasale soluzione 4% 30 ml - A.I.C. n. 025403039.

Titolare: ditta Alcon Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 13 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 agosto 2000.

Incremento della consistenza organica complessiva del Comando Carabinieri - Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto del 31 luglio 1997 recante «Istituzione del Comando Carabinieri - Ispettorato del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

Visto l'art. 62 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'autorizzazione all'assunzione, in eccedenza alla dotazione organica di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, come modificato dall'art. 9-*bis*, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608, di trenta unità dell'Arma dei carabinieri;

Preso atto dell'avvenuto espletamento della relativa procedura di assunzione;

Ravvisata l'esigenza di prevedere una distribuzione territoriale flessibile dei nuclei dell'Arma dei Carabinieri, al fine di corrispondere con immediatezza alle intervenute necessità di potenziamento dell'azione di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza organica complessiva del Comando carabinieri - ispettorato del lavoro, a seguito dell'incremento di trenta unità disposto dall'art. 62 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è modificata come da tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

A parziale rettifica dell'art. 4, comma 3, del decreto 31 luglio 1997, la distribuzione territoriale del comando e dei nuclei periferici dei Carabinieri operanti presso le direzioni provinciali del lavoro, può essere modificata, sentito il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, sulla base di intervenute esigenze connesse alle finalità di potenziare il servizio di vigilanza per l'applicazione della normativa nel settore del lavoro.

Art. 3.

Gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, gravano sul cap. 1200 della U.P.B. 2.1.1.0 del C.D.R. affari generali e personale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto, vistato dall'ufficio centrale del bilancio, sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 agosto 2000

Il Ministro: SALVI

COMANDO CARABINIERI - ISPETTORATO DEL LAVORO

Ufficiali	Ispettori	Sovrintendenti	Appuntati carabinieri	Totale
2	142	130	129	403

00A13280

DECRETO 21 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Il Passaggio», in Roma.

IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile, in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Il Passaggio», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Borromeo Elio in data 8 aprile 1992, repertorio n. 81178, registro società n. 4717/92 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 33099.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 settembre 2000

Il reggente del servizio: PICCIOLO

00A13152

DECRETO 21 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Sviluppo agricolo Colonna», in Colonna.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile in applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere dal Comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544:

società cooperativa «Sviluppo agricolo Colonna», con sede in Colonna (Roma), costituita con rogito notaio Colalelli Gilberto in data 22 gennaio 1976, repertorio n. 30923, registro società n. 873/76 tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23095/144235.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 21 settembre 2000

Il reggente del servizio: PICCIOLO

00A13153

DECRETO 26 settembre 2000.

Conversione del decreto ministeriale 13 marzo 1984 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del commissiario liquidatore della società cooperativa «Progresso Agro Valenza» a r.l., in Valenza, in scioglimento d'ufficio senza nomina del commissiario liquidatore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Considerato che la società cooperativa appresso indicata è stata sciolta d'ufficio con decreto ministeriale 13 marzo 1984 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998 che prevede l'opportunità di trasformare, nel caso in cui il valore delle attività mobiliari da liquidare non superi il limite di L. 2.500.000, i provvedimenti di scioglimento d'ufficio con nomina del commissario liquidatore in scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare della Direzione generale della cooperazione n. 73/98 del 27 maggio 1998 recante istruzioni per l'attuazione delle procedure di scioglimento d'ufficio delle cooperative con attività mobiliare di valore non superiore a L. 2.500.000;

Vista la nota ministeriale n. 5250 dell'11 settembre 2000 con la quale si dispone che la direzione provinciale del lavoro provveda alla conversione del relativo decreto di scioglimento con liquidatore in scioglimento senza liquidatore;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale 13 marzo 1984 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore della seguente società cooperativa in scioglimento d'ufficio senza liquidatore in virtù dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998:

1) società cooperativa «Progresso Agro Valenza» a r.l, con sede in Valenza, costituita per rogito notaio avv. Giacomo Polidori in data 11 gennaio 1964, repertorio n. 10415, registro società n. 5077, tribunale di Alessandria, B.U.S.C. n. 440/84295.

Alessandria, 26 settembre 2000

Il direttore reggente: SANLORENZO

00A13180

DECRETO 28 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Scudo crociato», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 gennaio 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Scudo crociato», con sede in Bari, posizione n. 1116/59371, costituita per rogito del notaio dott. Pietro Albenzio in data 20 febbraio 1956, repertorio n. 2457, registro imprese n. 4141, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 settembre 2000

Il dirigente: BALDI

00A13154

DECRETO 28 settembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Casa V.I.P.», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 marzo 2000 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Casa V.I.P.», con sede in Bari, posizione n. 3268/152087, costituita per rogito del notaio dott. Giulio Reggio in data 1° dicembre 1976, repertorio n. 1499, registro imprese n. 9523, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 settembre 2000

Il dirigente: BALDI

00A13155

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 ottobre 2000.

Autorizzazione provvissoria alla società Udicer-Nautitest S.a.s. di Venezia, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori, le procedure di attestazione di conformità di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA ED INTERNA
DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le unità da diporto;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato *A*;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 95/25/CE;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto

1996, n. 436, si può provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti;

Vista l'istanza avanzata dalla Società Udicer-Nautitest S.a.s. di Christian Signorelli e C., con sede in Flesso d'Artico (Venezia), via Riviera del Brenta, 12;

Rilevato che la Società Udicer-Nautitest possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;

Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente;

Decretano:

Art. 1.

1. La Società Udicer-Nautitest è autorizzata, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, ad espletare per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE ed a richiesta dei produttori o importatori le procedure di attestazione di conformità di cui all'art. 6 del decreto stesso e precisamente:

a) l'esecuzione di prove, calcoli equivalenti o controlli per l'accertamento; della stabilità al punto 3.2 dell'allegato II; delle caratteristiche di galleggiabilità conformemente al punto 3.3 dello stesso allegato II;

b) il rilascio di attestato di esame CE del tipo;

c) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualità del produttore per la linea di prodotti richiesta dal fabbricante;

d) la verifica della conformità ai requisiti della direttiva: per ogni singola unità di prodotto, oppure con metodi statistici;

e) la verifica della conformità ai requisiti della direttiva per unico prodotto;

f) la valutazione e l'approvazione del sistema di qualità totale del produttore.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione provvisoria ha validità fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.

Roma, 9 ottobre 2000

Il direttore generale
dello sviluppo produttivo e competitività
VISCONTI

Il direttore dell'unità di gestione
della navigazione marittima interna
CALIENDO

00A13181

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 ottobre 2000.

Interventi finalizzati alla sicurezza ed alla riqualificazione di strade provinciali. Conferma della devoluzione della somma già autorizzata con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 2870/1878.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, commi 41 e 42;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1988;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1990, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1990;

Visto il decreto ministeriale n. 2870/1878 del 24 febbraio 1997 con il quale è stato autorizzato, a favore della provincia di Sassari, il finanziamento del progetto relativo alla S.P. «Buddi - Buddi» per l'importo di L. 3.350.000.000;

Vista la richiesta, avanzata dalla provincia di Sassari con nota n. 17817 del 16 aprile 1998, di devoluzione dell'importo di L. 3.350.000.000, già autorizzato per l'esecuzione dei predetti lavori, nonché dell'importo di L. 2.418.000.000 autorizzato dal C.I.P.E. con delibera 27 novembre 1996, ai sensi della legge n. 341/1995, per i progetti «S.P. 18 Sassari - Argentiera» L. 1.600.000.000 e «S.P. 88 Accesso a Monteleone - Roccadoria» L. 818.000.000, a favore di un diverso intervento sempre relativo alla S.P. «Buddi - Buddi» per l'importo complessivo di L. 5.768.000.000;

Vista la nota 2 giugno 1998, n. 702, di questo Ministero con la quale si rendeva noto all'amministrazione provinciale di Sassari la necessità di trasmettere due distinti progetti esecutivi: uno ai sensi della legge n. 67/1988 per l'importo di L. 3.350.000.000, l'altro ai sensi della legge n. 341/1995 di L. 2.418.000.000;

Vista la nota 27 aprile 2000, n. 15067, con la quale la provincia di Sassari ha inviato il progetto relativo all'intervento «S.P. Buddi - Buddi» L. 3.350.000.000, già autorizzato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 2870/1878, sopracitato;

Considerato che può procedersi alla conferma della devoluzione concessa con il citato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Si conferma l'autorizzazione alla devoluzione della somma di L. 3.350.000.000 a favore della provincia di Sassari per il finanziamento del progetto relativo alla S.P. «Buddi - Buddi» già autorizzata con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 2870/1878.

Art. 2.

La predetta autorizzazione è subordinata al rispetto delle procedure indicate nella delibera C.I.P.E. 30 giugno 1988.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Ministro: NESI

00A13182

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 2 ottobre 2000.

Approvazione della perizia di variante per l'attuazione dell'intervento relativo alla condotta addutrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì. Ente attuatore Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai. (Ordinanza n. 220).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Viste le ordinanze commissariali n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999 e n. 152 del 26 luglio 1999 con le quali sono stati resi esecutivi sette stralci del programma commissariale;

Atteso che tra le opere previste dal predetto programma commissariale, sono ricompresi anche i lavori «condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone — risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai è stato individuato, ai fini della realizzazione dell'opera predetta, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, è finanziato con i fondi di cui al programma comunitario Interreg II C «Sezione assetto del territorio e lotta contro la siccità»;

Atteso che con ordinanza n. 139 del 29 aprile 1999 il Commissario governativo ha approvato il progetto «esecutivo» «condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone — risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì»;

Atteso che con ordinanza n. 164 del 6 ottobre 1999 su richiesta formulata con nota prot. n. 6294 del 27 settembre 1999, dal Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, è stata, tra l'altro, autorizzata l'utilizzazione delle economie realizzate sul finanziamento già acceso per l'esecuzione dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone — risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» per la realizzazione delle seguenti opere, migliorative dell'intervento stesso:

a) installazione di un sistema di pompe che consenta, qualora per ragioni accidentali manchi l'alimentazione dalla diga di Olai, l'attingimento dal Gologone per i comuni attualmenti serviti (Oliena e Dorgali);

b) sostituzione delle condotte di mandata esistenti che attualmente vettoriano la risorsa idrica dalle sorgenti del Gologone alla vasca di carico, per ovviare alla precarietà e fatiscenza di quelle tubazioni;

c) esecuzione degli stramazzi di misura di portata delle sorgenti sa Venichedda (attuale prelievo) e del Gologone unitamente alle opere connesse occorrenti per evitare pericoli di sifonamento della soglia di misura;

Atteso che il consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai ha trasmesso per l'approvazione la perizia di variante relativa al miglioramento della funzionalità dell'opera che prevede oltre ad alcune varianti di modesta entità al progetto originario, l'esecuzione di nuove lavorazioni che riguardano:

sostituzione delle due condotte in acciaio diametro 200 dall'opera di presa di Su Gologone all'impianto di rilancio, ormai vetuste, con un'unica condotta in acciaio diametro 400;

realizzazione di un tratto di condotta in acciaio diametro 400 ed abbandono della prevista utilizzazione del tubo in acciaio diametro 300 dell'esistente passerella sul fiume Cedrino;

prolungamento di un breve tratto della condotta in progetto a valle della diga di Pedra 'E Othoni;

sostituzione delle pompe sommerse sulla presa per Dorgali;

fornitura e posa in opera di apparecchiature idrauliche di regolazione e misura sull'impianto di rilancio;

opere varie di finitura;

previsione, tra le somme a disposizione, di esecuzione di pozzi trivellati nel sub-alveo del Cedrino, fornitura a fattura di pompe sommerse per Oliena e oneri per allaccio ENEL;

Atteso che, poiché l'importo della perizia in esame è superiore a quanto consentito dall'art. 25 della legge n. 109/1994, a seguito di apposita istanza del Consor-

zio, con ordinanza n. 197 del 19 maggio 1999, il Commissario governativo ha concesso la relativa deroga normativa;

Atteso che il progetto relativo alla perizia, è stato adottato dal Consiglio di amministrazione del Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, con delibera n. 90 del 3 aprile 2000, sulla base del competente parere espresso dall'ufficio tecnico del consorzio medesimo;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 14077 del 23 agosto 2000 ha comunicato che il C.T.A.R., con voto n. 660 reso nella seduta del 27 giugno 2000, ha espresso parere favorevole sul progetto relativo alla perizia in argomento;

Vista la perizia in argomento con il seguente quadro economico:

A Lavori in appalto		L. 3.265.087.584
B Somme a disposizione dell'ammistrazione		
Esecuzione pozzi trivellati	L. 23.056.458	
Espropriazioni	L. 450.000.000	
Oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	L. 80.000.000	
Oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	L. 20.000.000	
Forniture apparecchiature elettromeccaniche	L. 446.100.000	
Forniture elettromeccaniche per Oliena	L. 33.416.667	
Allaccio ENEL	L. 40.000.000	
Imprevisti	L. 35.522.668	
Spese generali	L. 595.336.000	
I.V.A. sui lavori 10%	L. 381.118.798	
I.V.A. sui lavori 20%	L. 11.294.625	
I.V.A. su spese generali	L. 119.067.200	
TOTALE COMPLESSIVO . . .		L. 2.234.912.416
		5.500.000.000

Atteso che, successivamente alla trasmissione della perizia, l'assessorato regionale dei lavori pubblici ha comunicato che il comune di Oliena ha emesso un'ordinanza di sequestro del cantiere situato nei pressi delle fonti di Su Gologone ed in considerazione della necessità di addivenire attraverso il coinvolgimento di tutti gli enti interessati dall'intervento (localizzato in un sito dichiarato monumento ambientale), era opportuno rinviare ad avvenuto accordo tra le parti, l'approvazione della perizia medesima, per la quale avrebbero potuto essere concordate specifiche prescrizioni;

Vista la nota n. 15896 del 26 settembre 2000, dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, con la quale vengono comunicati gli esiti dell'incontro avvenuto presso l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente in data 7 settembre 2000, al quale hanno partecipato tutti gli enti interessati, a seguito del quale, col fine di superare le problematiche connesse agli effetti del sequestro del cantiere da parte del Comune di Oliena, e dei conseguenti gravi ritardi nell'esecuzione delle opere, il comune si è impegnato a sospendere gli effetti della suddetta ordinanza di sequestro del cantiere, in presenza delle necessarie garanzie di invariabilità dell'attuale prelievo e di realizzazione di interventi non distruttivi della sorgente costituiti rispettivamente da:

a) installazione di un misuratore-registratore di portata sulla tubazione di mandata dalla sorgente;

b) realizzazione degli interventi di sostituzione delle pompe con esclusione di qualsiasi lavorazione determinante alterazione dell'attuale stato morfologico del sito sorgivo interessato (sa Venichedda);

Atteso inoltre, che nella suddetta nota si riferisce che nel corso della suddetta riunione è emersa altresì l'esigenza che il consorzio del Govossai realizzi, nei limiti delle economie risultanti dall'utilizzo del finanziamento, il sistema di «monitoraggio» delle fonti proposto dal comune di Oliena nella relazione «Sanna-Vernier» che verrà successivamente consegnato al comune di Oliena;

Vista la nota n. 1472 del 27 settembre 2000, con la quale il Consorzio del Govossai, al fine di accelerare i tempi di ultimazione dell'intervento, chiede che venga approvata la succitata perizia di variante, con una modifica del quadro economico che prevede la destinazione dell'importo di L. 85.522.668 derivante dalla somma di L. 35.522.668 (inizialmente destinata ad imprevisti) integrata da una somma pari a L. 50.000.000 rinveniente da economie realizzabili a valere sulle somme a disposizione per le procedure espropriative in corso, pari a L. 450.000.000 che così viene ridotta a L. 400.000.000;

Vista la nota n. 16190 del 27 settembre 2000, pervenuta in data 2 ottobre 2000, con la quale l'assessorato regionale dei lavori pubblici, concorda con quanto prospettato dal consorzio in merito alla modifica del quadro economico in merito alla destinazione della somma di L. 85.522.668;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante relativa all'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone — risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» con il seguente quadro economico:

A Lavori in appalto		L. 3.265.087.584
B Somme a disposizione dell'ammistrazione		
Esecuzione pozzi trivellati	L. 23.056.458	
Espropriazioni	L. 400.000.000	
Oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	L. 80.000.000	
Oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	L. 20.000.000	
Forniture apparecchiature elettromeccaniche	L. 446.100.000	
Forniture elettromeccaniche per Oliena	L. 33.416.667	
Allaccio ENEL	L. 40.000.000	
Realizzazioni ulteriori interventi concordati con Oliena	L. 85.522.668	
Spese generali	L. 595.336.000	
I.V.A. sui lavori 10%	L. 381.118.798	
I.V.A. sui lavori 20%	L. 11.294.625	
I.V.A. su spese generali	L. 119.067.200	
TOTALE COMPLESSIVO . . .		L. 2.234.912.416
		5.500.000.000

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia di variante

1. È approvata la perizia di variante relativa all'intervento «condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone — risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» con il seguente quadro economico:

A Lavori in appalto		L. 3.265.087.584
B Somme a disposizione dell'ammistrazione		
Esecuzione pozzi trivellati	L. 23.056.458	
Espropriazioni	L. 400.000.000	
Oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	L. 80.000.000	
Oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	L. 20.000.000	
Forniture apparecchiature elettromeccaniche	L. 446.100.000	
Forniture elettromeccaniche per Oliena	L. 33.416.667	
Allaccio ENEL	L. 40.000.000	
Realizzazioni ulteriori interventi concordati con Oliena	L. 85.522.668	
Spese generali	L. 595.336.000	
I.V.A. sui lavori 10%	L. 381.118.798	
I.V.A. sui lavori 20%	L. 11.294.625	
I.V.A. su spese generali	L. 119.067.200	
TOTALE COMPLESSIVO . . .		L. 2.234.912.416
		5.500.000.000

2. Il Consorzio del Govossai, è impegnato a realizzare l'intervento osservando le prescrizioni concordate con il comune di Oliena citate nelle premesse e che riguardano:

c) l'installazione di un misuratore-registratore di portata sulla tubazione di mandata dalla sorgente;

d) la realizzazione degli interventi di sostituzione delle pompe con esclusione di qualsiasi lavorazione determinante alterazione dell'attuale stato morfologico del sito sorgivo interessato (sa Venichedda);

con le risorse di cui alla voce realizzazione ulteriori interventi concordati con Oliena;

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 164 del 6 ottobre 1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 2 ottobre 2000

Il sub-commissario governativo: DURANTI

00A13160

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto della Prime Augusta Vita S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1703).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CEE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale del 18 settembre 1985 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami vita rilasciata alla Prime Augusta Vita S.p.a., con sede in Torino, via Botero, 18 ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 24 luglio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Prime Augusta Vita S.p.a., che ha approvato la modifica all'art. 1 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Prime Augusta Vita S.p.a. con sede in Torino, con la modifica apportata all'articolo:

Art. 1 *(Denominazione)*. — Modifica della denominazione sociale da «Prime Augusta Vita S.p.a.» a «Augusta Vita S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13400

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 29 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, Modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico - convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto rettorale n. 135 del 25 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1994, relativo all'istituzione ed attivazione della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia;

Visto il decreto rettorale n. 818 del 23 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 15 novembre 1997, relativo all'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali presso la predetta facoltà e successive modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 21 gennaio 2000, del senato accademico del 16 febbraio 2000 e del consiglio di amministrazione del 29 febbraio 2000, relative alla richiesta di modifica del precitato ordinamento;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 16 giugno 2000;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Lo stralcio del regolamento didattico del corso di laurea in scienze ambientali attivato presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con sede in Isernia, con decreto rettorale n. 818 del 23 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 267 del 15 novembre 1997, e modificato con decreto rettorale n. 935 del 29 settembre 1998 e decreto rettorale n. 149 dell'8 febbraio 2000, è ulteriormente modificato come di seguito riportato:

all'art. 95 (Aree disciplinari ed impegno minimo didattico) al IV anno, il comma relativo a: «3) Area biologica ed ecologica», è così modificato:

«4) Area biologica ed ecologica:

4 moduli didattici obbligatori (settori E01A, E02A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X e G03A);

totale 160 ore, 2 esami;

disciplina: ecologia animale (2 moduli), ecologia vegetale (2 moduli)».

Al V anno, il comma relativo a: «2) Area biologica ed ecologica» è così modificato»:

«2) Area biologica ed ecologica:

2 moduli didattici obbligatori (settori E01A, E01B, E01C, E01D, E01E, E03A, E04A, E12X e G03A);

totale 80 ore, 2 esami integrati;

disciplina (corso integrato): fondamenti di valutazione di impatto ambientale (1 modulo integrato con D02A);

disciplina (corso integrato): ecologia quantitativa (1 modulo integrato con D02A e K05A)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 29 settembre 2000

Il rettore: CANNATA

00A13159

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 ottobre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8411
Yen giapponese	90,93
Dracma greca	339,46
Corona danese	7,4430
Lira Sterlina	0,58260
Corona svedese	8,5050
Franco svizzero	1,5040
Corona islandese	72,31
Corona norvegese	8,0070
Lev bulgaro	1,9460
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,653
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,62
Litas lituano	3,3648
Lat lettone	0,5255
Lira maltese	0,3906
Zloty polacco	3,9498
Leu romeno	20722
Tallero sloveno	210,3127
Corona slovacca	43,660
Lira turca	575000
Dollaro australiano	1,6236
Dollaro canadese	1,2720
Dollaro di Hong Kong	6,5584
Dollaro neozelandese	2,1455
Dollaro di Singapore	1,4736
Wan sudcoreano	957,17
Rand sudafricano	6,4510

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13447

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Rocca Canterano (Roma) con deliberazione n. 37 del 12 dicembre 1992, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 79 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 luglio 1993 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Agostino D'Acuti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

Il comune di Rocca Canterano con nota n. 1607 del 20 aprile 2000 ha fatto presente che il dott. Agostino D'Acuti è deceduto. La prefettura di Roma, con nota n. 6938/2242/93/Gab. del 6 giugno 2000, a seguito del decesso dell'organo sopra menzionato ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Fabrizio Ridolfi.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15 settembre 2000 il dott. Fabrizio Ridolfi è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Agostino D'Acuti.

00A13161

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brufen»

Con decreto n. 800.5/R.M.382/D309 del 28 settembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BRUFEN:

«Mite» 30 confetti 300 mg - A.I.C. n. 022593014;

6 supposte 600 mg - A.I.C. n. 022593038;

crema 30 g - A.I.C. n. 022593053.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13102

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Naprilene EV»

Con decreto n. 800.5/R.M.150/D310 del 29 settembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

NAPRILENE EV:

10 fiale 1 mg EV - A.I.C. n. 027695016;

10 fiale 5 mg EV - A.I.C. n. 027695028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13101

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procorum»

Con decreto n. 800.5/R.M.117/D311 del 29 settembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

PROCORUM:

50 compresse ricoperte 25 mg - A.I.C. n. 025811023;

5 fiale 2 mg/5 ml - A.I.C. n. 025811035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Knoll farmaceutici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13100

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alfa mirtillo»

Con decreto n. 800.5/R.M.76/D312 del 29 settembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

ALFA MIRTILLO: 20 tavolette 2 g - A.I.C. n. 025172014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ravizza farmaceutici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13099

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Barrier»

Con decreto n. 800.5/R.M.117/D313 del 29 settembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

BARRIER: 40 bustine granulare 120 mg - A.I.C. n. 025397035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Knoll farmaceutici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13098

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Micivas»

Con decreto n. 800.5/R.M.76/D314 del 29 settembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

MICIVAS: 20 compresse 400 mg - A.I.C. n. 026348019.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Ravizza farmaceutici S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13097

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kanrenol»

Con decreto n. 800.5/R.M.382/D315 del 29 settembre 2000, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

KANRENOL:

20 compresse 50 mg - A.I.C. n. 023745058;

10 compresse 100 mg - A.I.C. n. 023745060.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta GNR S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13096

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2000 recante: «Diritti di imbarco per passeggeri»

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2000, alla pag. 29, prima colonna, dopo gli estremi di registrazione alla Corte dei conti, deve essere allegata la seguente tabella:

«ALLEGATO 1

DIRITTO DI IMBARCO UNIFICATO PER PASSEGGERI CON DESTINAZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE

	Aeroporto d'imbarco	Importo in lire
	—	—
1	Albenga	7.000
2	Alghero	7.500
3	Ancona	9.100
4	Bari	7.100
5	Bergamo	10.200
6	Bologna	12.100
7	Bolzano	9.400
8	Brescia	8.000
9	Brindisi	7.800
10	Cagliari	7.200
11	Catania	8.600
12	Crotone	7.000
13	Cuneo	7.600
14	Firenze	12.800
15	Foggia	7.000
16	Forlì	12.500
17	Genova	9.500
18	Grosseto	12.800
19	Lamezia Terme	8.300
20	Lampedusa	7.000
21	Milano Linate	11.000
22	Milano Malpensa	11.800
23	Napoli	9.800
24	Olbia	8.100
25	Palermo	7.900
26	Pantelleria	7.000
27	Parma	7.800
28	Perugia	8.100
29	Pescara	7.200
30	Pisa	11.300
31	Reggio Calabria	7.000
32	Rimini	15.000
33	Roma Ciampino	15.100
34	Roma Fiumicino	10.600
35	Roma Urbe	8.900
36	Ronchi dei Legionari	8.800
37	Siena	8.500
38	Taranto	7.000
39	Torino	10.900
40	Trapani	7.000
41	Treviso	15.500
42	Venezia	12.900
43	Verona Boscomantico	9.000
44	Verona Villafranca	11.400
45	Vicenza	11.600»

00A13352

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società Gemeco Fiduciaria S.r.l. attualmente denominata «Direzione S.r.l.», in Milano.

Con decreto ministeriale 26 settembre 2000, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata alla società Gemeco Fiduciaria S.r.l. attualmente denominata «Direzione S.r.l.», con sede in Milano, iscritta al registro delle imprese di Milano al n. MI146-275553, codice fiscale n. 08965280152 è stata dichiarata decaduta a seguito della deliberazione di variazione dell'oggetto sociale.

00A13162

Cessazione dalla funzione di commissario *ad acta* presso la Co.Me.T.A. S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e revoca della sospensione dell'efficacia del decreto dirigenziale 16 giugno 2000.

Con decreto 27 settembre 2000, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha dichiarato il dott. rag. Alfio Lamanna, nato a Genova il 7 gennaio 1939, ed ivi avente studio in via Brigata Bisagno n. 14/4, cessato dalla funzione di commissario *ad acta* della società Co.Me.T.A. S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, per esaurimento del mandato ricevuto con il decreto ministeriale 27 luglio 2000, revocando altresì la sospensione dell'efficacia del provvedimento dirigenziale 16 giugno 2000, con il quale la prof.ssa Maria Martellini, nella qualità di commissario liquidatore della Co.Me.T.A. S.p.a., in liquidazione coatta amministrativa, era stata autorizzata alla vendita delle componenti del compendio immobiliare denominato, «Villaggio S. Andrea», sito in comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro), località Zoagli.

00A13323

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Comunicato relativo al contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2000-2001 e al contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

Si comunica che la confederazione sindacale R.D.B. CUB ha partecipato alle trattative, ma non ha sottoscritto i relativi contratti, segnatamente per il contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti del biennio 2000-2001 e il contratto collettivo nazionale quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

00A13398

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto di Assicurazioni forme integrative di tutela - Assifit S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1696 del 9 ottobre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale di assicurazioni forme integrative di tutela - Assifit S.p.a. con le modifiche deliberate in data 11 settembre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 17 (modifica del periodo di durata in carico degli amministratori); art. 27 (elevazione del numero massimo di società presso le quali i sindaci di assicurazioni forme integrative di tutela - Assifit S.p.a. possono ricoprire la carica di sindaco effettivo).

00A13399

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione al commercio dell'acqua minerale «Federica» alla ditta «Fonte San Giacomo S.n.c. di Pinna Giacomo & C.»

Il direttore del servizio della prevenzione dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 1316 del 29 settembre 2000 ha autorizzato il trasferimento dell'autorizzazione al commercio dell'acqua minerale «Federica» della ditta «Fonte San Giacomo S.n.c. di Pinna Ottavio & C.» alla ditta «Fonte San Giacomo S.n.c. di Pinna Giacomo & C.».

00A13163

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651246/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.